

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 21/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 138155, con la quale il Dott. Gagliano Filippo nato a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 14/10/2018 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e ha chiesto di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 26681 del 05/03/2018 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali che il Dott. Gagliano Filippo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015 e che lo stesso maturerà i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 20/10/2018;
- VISTA la nota prot. n. 5637 del 07/05/2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dal Dott. Gagliano Filippo, ha comunicato di non avvalersi della facoltà di contingentamento per il medesimo dipendente;
- VISTA la nota prot. n. 87182 del 30/07/2018 con la quale si comunica al Dott. Gagliano Filippo che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/11/2018;
- VISTO il D.A. n. 5079 del 05/05/1987 - registrato alla Corte dei conti il 16/06/1987, reg. n. 14, fgl. n. 268 - con il quale, tra gli altri, il Dott. Gagliano Filippo è stato nominato, a decorrere dal 05/05/1987, nella qualifica di Dirigente tecnico in prova nel ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo delle zone interne, assumendo effettivo servizio il 16/07/1987;
- VISTO il D.D.R. n. 1298/III del 29/03/1991 - registrato alla Corte dei conti il 05/09/1991, reg. n. 9, fgl. n. 131 - con il quale, in favore del Dott. Gagliano Filippo, è stato ammesso a riscatto, ai fini di quiescenza, il periodo di anni 04 necessari al conseguimento della Laurea;

- VISTO il D.A. n. 350/I del 29/01/1996 – vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 16/04/1996 al n. 1661 - con il quale il Dott. Gagliano Filippo è stato cancellato dal ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo delle zone interne ed inquadrato nel ruolo tecnico del Corpo Regionale delle Foreste di cui alla tab. "M" allegata alla L.R. n. 41/85 e s.m.i. nella qualifica di Dirigente Tecnico Forestale;
- VISTO il D.D.R. n. 7373/IV del 17/07/1997 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 16/10/1997 al n. 8961 - con il quale, in favore del Dott. Gagliano Filippo, è stato ammesso a riscatto, ai fini di quiescenza, il periodo di anni 01 mesi 01 giorni 23 relativi alla borsa di studio F.O.R.M.E.Z.;
- VISTO il D.D.S. n. 1130 del 15/03/2002 – vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 25/03/2002 al n. 1298 – con il quale, al Dott. Gagliano Filippo, in applicazione dell'art. 2 della L. n. 29/79, sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza complessivi anni 01 mesi 09 giorni 14;
- VISTO il D.D.G. n. 252 del 21/03/2003, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 02/04/2003 al n. 682, con il quale il Dott. Gagliano Filippo, a decorrere dal 17/05/2000, è stato inquadrato nella terza fascia dirigenziale di cui all'art. 6, comma 1, della l.r. n. 10/2000;
- VISTO il D.D.G. n. 004530 del 27/06/2012 – vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 18/07/2012 al n. 883 – con il quale, in sostituzione dell'art. 1 del D.D.S. n. 4520 del 09/11/2006, al Dott. Gagliano Filippo sono stati ricongiunti e computati utili ai fini del trattamento di quiescenza complessivi anni 00 mesi 03 giorni 20;
- VISTO il D.D.G. n. 007621 del 21/11/2012 – vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 30/11/2012 al n. 2083 – con il quale al Dott. Gagliano Filippo, in applicazione dell'art. 2 della L. n. 29/79, sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza complessivi anni 00 mesi 04 giorni 27;
- VISTO lo stato matricolare regionale;

ACCERTATO che il Dott. Gagliano Filippo, alla data del 31/10/2018, può vantare un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 16/07/1987 al 31/10/2018	31	3	16
Servizio riscattato ai fini di quiescenza (D.D.R. n. 1298/1991)	4	0	0
Servizio riscattato ai fini di quiescenza (D.D.R. n. 7373/1997)	1	1	23
Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 1130/2002)	1	9	14
Servizio ricongiunto ai fini di quiescenza (D.D.G. n. 004530/2012)	0	3	20
Servizio ricongiunto ai fini di quiescenza (D.D.G. n. 007621/2012)	0	4	27
Maggiorazione servizio L. n. 284/77	1	0	18
<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>28</b>

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

#### DECRETA

##### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/11/2018 è risolto il rapporto di lavoro del Dott. Gagliano Filippo nato a [REDACTED] il [REDACTED], Dirigente di 3<sup>a</sup> fascia, e – contestualmente - lo

stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il Dott. Gagliano Filippo negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 26 SET. 2018

VISTO: SI PUBBLICHI  
Pio Guida



IL DIRIGENTE GENERALE  
Rosalia Ripia